



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE
ORDINANZA N. 22/2006

(TEL. 0922636640- EMERGENZA . NUMERO BLU: 1530)

E-Mail: portoempedocle@guardiacostiera.it

Internet: <http://www.portoempedocle.guardiacostiera.it>

IL CAPITANO DI FREGATA (CP) CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE:

- VISTA: l'Ordinanza n. 58/2002 che disciplina l'utilizzo del porticciolo turistico di San Leone;
- RAVVISATA: la necessità di disciplinare più opportunamente, lungo le banchine del porticciolo turistico di San Leone, l'ormeggio delle unità da pesca e delle unità da diporto che non usufruiscono dei pontili galleggianti;
- RITENUTO: necessario rivedere le disposizioni inerenti il transito e la sosta dei veicoli in genere, nonché l'uso delle banchine e delle relative opere (scalo di alaggio, rifornimento carburante, etc.), al fine di garantire il pubblico uso, la regolarità dei servizi portuali e la sicurezza delle persone;
- VISTI: gli artt. 30, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

È approvato il nuovo "Regolamento disciplinante l'utilizzo del Porticciolo Turistico di San Leone" annesso alla presente Ordinanza.

Detto regolamento, che entrerà in vigore il giorno 11/06/2006, abroga l'Ordinanza n. 58/2002 del 23/10/2002 ed ogni altra disposizione emanata in precedenza in contrasto con il medesimo.

I contravventori dell'annesso regolamento, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Le violazioni riguardanti la sosta e la circolazione stradale nella zona non operativa del porto turistico di San Leone saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Porto Empedocle, 30/05/2006

Firmato

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio TROGU

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'UTILIZZO DEL PORTICCIOLO TURISTICO DI SAN LEONE

ART.1 NORME DI CARATTERE GENERALE

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti di tutte le unità nautiche e imbarcazioni che accedono nel porticciolo turistico di San Leone, fatte salve le unità di Polizia.

Si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrante, lo stralcio planimetrico della struttura portuale con l'individuazione dei tratti di banchina e degli specchi acquei cui si fa riferimento per l'ubicazione dei posti di ormeggio.

È altresì fatta distinzione tra le zone operative portuali, in cui vige il divieto di sosta dei mezzi e la circolazione è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di imbarco/sbarco pescato e/o materiali, e le zone non operative, dove è consentita la circolazione e la sosta dei mezzi stradali. Sono zone operative: il molo di ponente, il molo di levante e la banchina nord. È invece qualificata come zona non operativa, il piazzale nord della struttura portuale, così come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, dove trova pertanto applicazione il Codice della Strada.

ART. 2 – ZONE DI ORMEGGIO

Nel porticciolo di San Leone l'ormeggio e lo stazionamento delle unità da pesca e da diporto è regolato nel modo seguente:

A – BANCHINA NORD

La Banchina Nord è destinata all'ormeggio delle unità da diporto con le seguenti prescrizioni:

a1. le unità da diporto possono ormeggiare esclusivamente all'interno degli specchi acquei regolarmente assentiti in concessione, secondo le modalità che gli stessi sodalizi concessionari attueranno in relazione a quanto previsto dai rispettivi titoli concessori rilasciati. Ne consegue che è fatto assoluto divieto di ormeggiare e/o stazionare nei pressi dello scalo di alaggio e dell'adiacente motoscalo che dovranno pertanto essere destinati al pubblico uso. Gli adiacenti specchi acquei devono pertanto essere lasciati liberi dopo l'utilizzo.

a2. in deroga a quanto stabilito dal precedente comma, è consentito l'ormeggio di un'unità da pesca nel punto di ormeggio contraddistinto al n.1 dell'allegata planimetria;

a3. nel tratto di banchina sottostante l'impianto di distribuzione carburanti per un fronte di 6 (sei) metri è consentito esclusivamente l'ormeggio delle imbarcazioni che devono effettuare il rifornimento, limitatamente al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni di bunkeraggio. A tal fine, è fatto obbligo al gestore del distributore di segnalare la zona lungo il tratto interessato con apposite strisce gialle riportanti la dicitura "spazio riservato al rifornimento carburante". Dette unità dovranno collocarsi, se di ridotto pescaggio, nella parte di banchina più prossima alla radice del molo di ponente sino al limite ovest (contrassegnata dalle strisce gialle) della zona riservata alle operazioni di rifornimento delle imbarcazioni.

B – BANCHINA DI LEVANTE

b1. La banchina di levante è riservata all'ormeggio delle unità da diporto, esclusivamente presso i pontili galleggianti regolarmente autorizzati.

b2. Ai titolari dei predetti pontili è fatto obbligo di riservare il 10% del totale dei posti barca disponibili alle unità da diporto in transito, indipendentemente dall'inserimento della specifica clausola nei rispettivi titoli concessori.

b3. È pertanto fatto assoluto divieto di ormeggiare direttamente lungo la banchina di levante, ad eccezione delle unità da pesca, di norma ormeggiate lungo la banchina di ponente, che potranno trovarvi riparo in caso di avverse condizioni meteorologiche. Più precisamente, dette unità, solo in caso di particolari mareggiate potranno ormeggiare nei punti contraddistinti dai n. 2 – 3 – 4 - 5 ed indicati nell'allegata planimetria.

C – BANCHINA DI Ponente

c1. la banchina di ponente, dalla radice della banchina nord, sino alla progressiva di metri 200 è riservata all'ormeggio delle unità da diporto di piccolo pescaggio procedendo progressivamente dalla radice alla testata del I braccio. È escluso l'ormeggio nello specchio acqueo prospiciente la zona riservata all'alaggio e varo delle unità da diporto, individuata al punto 6 dell'allegata planimetria.

c2. Ai titolari dei pontili galleggianti ivi installati è fatto obbligo di riservare il 10% del totale dei posti barca disponibili alle unità da diporto in transito, indipendentemente dall'inserimento della specifica clausola nei rispettivi titoli concessori.

c3. il tratto di banchina che va dalla progressiva di metri 200 sino alla progressiva di metri 250, durante la stagione estiva, è esclusivamente riservata all'ormeggio delle unità da pesca. Dette unità, in caso di avverse condizioni meteorologiche potranno ormeggiare secondo le modalità indicate al punto b3.

ART. 3 – ZONE DI ORMEGGIO PER IMBARCAZIONI IN TRANSITO.

Presso la banchina di ponente, dalla progressiva di metri 250 alla progressiva di metri 300, è altresì consentito l'ormeggio di unità da diporto in transito, che non sostino per più di 3 (tre) giorni, o che abbiano necessità di riparo per avverse condizioni meteorologiche.

Alle unità di cui al presente articolo, sono altresì riservati il 10 % dei posti barca di ciascun pontile e/o banchina in concessione ai sodalizi nautici, così come specificato all'art. 2, ad eccezione della banchina nord-est il cui concessionario ospiterà un'unità da pesca di piccole dimensioni .

Le unità in transito, posizionate nei posti di ormeggio destinati alla gratuita fruizione, devono far pervenire apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle indicando l'ora di arrivo, la prevista partenza ed il posto in banchina.

Per motivi strettamente connessi alla sicurezza della navigazione, è fatto assoluto divieto di ormeggio "alla ruota" all'interno dello specchio acqueo del porto turistico di San Leone.

ART . 4 – OBBLIGHI DI ORMEGGIO PER LE UNITA' NAUTICHE

Lungo tutti i tratti di banchina indicati all'art. 2, gli ormeggi delle unità devono avvenire di punta senza l'uso di corpi morti, catenarie e cime galleggianti non preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima.

I gavitelli da utilizzare per l'ormeggio delle unità da pesca e da diporto, ove autorizzati,

devono essere di colore bianco.

ART. 5 – ALAGGIO E VARO DELLE UNITA'

L'alaggio e varo delle unità da diporto è consentito tramite l'utilizzo dello scivolo posto lungo la banchina nord del porto che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, dovrà rimanere libero.

Stante l'attuale impraticabilità del motoscalo presente lungo la banchina nord a causa dei bassi fondali, è consentito, in via del tutto eccezionale, l'utilizzo delle autogrù per l'alaggio delle unità da diporto esclusivamente sul molo di ponente e più precisamente tra la radice del molo stesso ed il primo pontile ivi installato, ad una distanza non inferiore a 15 metri dal distributore carburante ivi presente (punto n. 6 della planimetria allegata).

Art. 6 – RIMOZIONE DELLE UNITA'

Le unità da pesca e da diporto ormeggiate in punti diversi da quelli stabiliti dalla presente Ordinanza saranno rimosse d'ufficio a spese degli interessati, fatte salve le comminatorie di legge.

Del pari, eventuali gavitelli, corpi morti e/o altre attrezzature posizionate ed utilizzate in difformità dalle previsioni di cui alla presente Ordinanza, saranno rimossi d'ufficio, con le conseguenze già descritte.

ART. 7 – VELOCITÀ DELLE UNITÀ IN AMBITO PORTUALE

Tutte le unità a vela e/o motore, durante l'entrata, l'uscita ed il transito nel porticciolo di San Leone devono procedere con molta cautela, alla minima velocità consentita dalla capacità evolutiva del mezzo, e comunque non superiore a 3 (tre) nodi con lo scafo sempre in dislocamento, accedendo con rotta tale da mantenere per quanto più possibile la linea mezzana dell'ingresso del porto ed evoluendo in modo tale da assicurare la necessaria distanza di sicurezza, specie dai pontili collocati in prossimità della testata del molo di levante.

Hanno sempre precedenza le unità in uscita dal porto.

ART. 8 – ACCESSO VEICOLARE IN PORTO

Su entrambi i moli e le banchine, ad eccezione della banchina nord, è consentito l'accesso e la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di imbarco/sbarco pescato e/o materiali.

I veicoli che impediscono e/o intralciano il flusso veicolare saranno sottoposti ad immediata rimozione coatta; ai proprietari, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, si addebiteranno anche le spese di eventuale custodia.

È assolutamente vietata la circolazione delle persone, dei veicoli e delle unità in genere entro il raggio di azione/evoluzione di eventuali mezzi meccanici di sollevamento.

ART. 9 – LIMITI DI VELOCITA' STRADALE

I veicoli devono procedere "A PASSO D'UOMO". È fatto assoluto divieto di sorpasso e di effettuare segnalazioni acustiche inopportune.

ART. 10 – CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI STRADALI –

Alla struttura portuale si accede esclusivamente dal varco posto sul lato di nord-ovest, retrostante il distributore carburanti, mentre l'uscita è prevista dal varco nord-est, così come indicato dalla segnaletica stradale. All'interno della struttura portuale è possibile

transitare con un unico senso di marcia verso est.

La sosta dei veicoli, esclusi camper, roulotte e mezzi pesanti, è consentita esclusivamente sul piazzale nord, zona non operativa del porto, su due file poste rispettivamente, in adiacenza al muretto che delimita l'ambito portuale (lasciando ovviamente libera la strettoia a monte dello scalo di alaggio), e l'altra al centro del medesimo piazzale, come da allegato schema.

È pertanto vietata la sosta sul lato sud del medesimo piazzale.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale apporre idonei cartelli monitori e segnaletica di facile rimozione indicanti il senso di circolazione e le zone ove è possibile sostare e viceversa. Come riportato in premessa, nella zona non operativa del porto, trova applicazione il Codice della Strada.

ART. 11 – DEPOSITO DI MATERIALE

In tutto l'ambito portuale è vietato il deposito, a qualunque titolo effettuato, di materiale di qualsiasi genere, ivi comprese reti da pesca e selle per imbarcazioni. È del pari vietata la sosta di carrelli al seguito di autoveicoli se non per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni.

ART. 12 – CONSERVAZIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI E CONFERIMENTO DEGLI OLII ESAUSTI

È fatto obbligo a tutte le unità che sostano nel porto di avere a bordo contenitori per la conservazione dei rifiuti domestici che devono essere necessariamente smaltiti negli appositi contenitori all'uopo predisposti a cura del Comune di Agrigento.

È inoltre fatto obbligo ai conduttori delle unità da pesca e da diporto, che scalano e/o stazionano nel porto di San Leone, di conferire gli olii esausti, derivanti dal cambio di lubrificanti, negli appositi contenitori ove presenti, ed in alternativa presso i rivenditori dello stesso lubrificante.

È vietato altresì l'uso di saponi, shampoo ed altri prodotti simili per la pulizia delle imbarcazioni.

ART. 13 – COMPETENZE DEL COMUNE DI AGRIGENTO

Il Comune di Agrigento, oltre quanto stabilito sopra, ha l'onere di provvedere alla sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale secondo le prescrizioni contenute nell'allegata planimetria che stabilisce la circolazione in ambito portuale.

ART. 14 – NORME SANZIONATORIE

I contravventori del presente regolamento, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno puniti a mente degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

Le violazioni riguardanti la sosta e la circolazione stradale nella zona non operativa del porto turistico di San Leone saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

ART. 15 – OBBLIGHI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Porto Empedocle, 30/05/2006

Firmato
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio TROGU

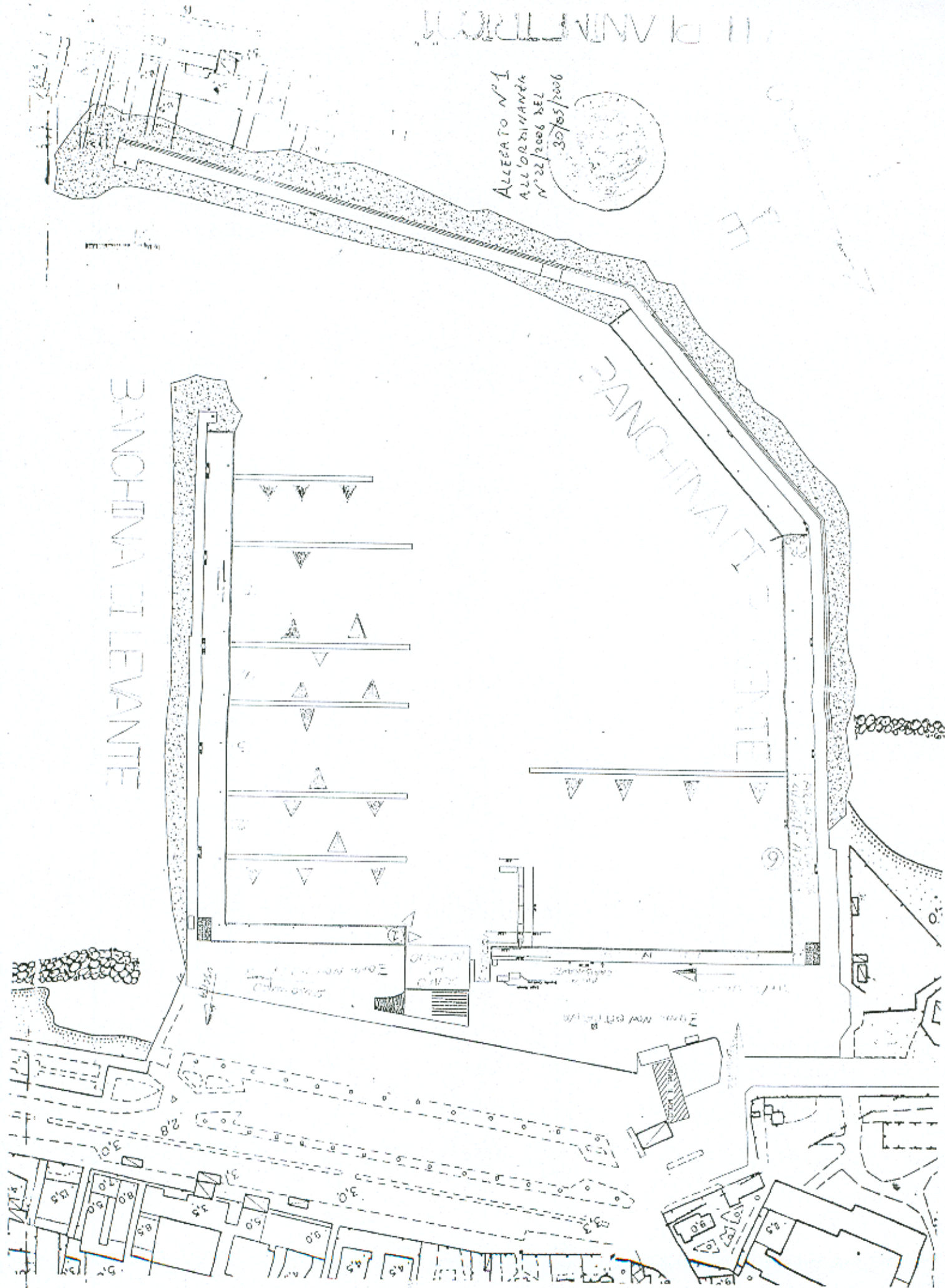
PIANTA

ALLEGATO N° 1
ALL'ORDINANZA
N° 22/2006 DEL
30/05/2006



PANCHINA ILLEVA NTE

PANCHINA ILLEVA NTE





ALLEGATO N° 2
ALL'ESISTENTE
N° 22/2008 DEL 30/05/2008

